



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124 - concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il proprio decreto 26 luglio 1991 con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio del Comune di Rossano;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTA l'istanza in data 23 dicembre 1992 e successiva integrazione del 14 gennaio 1993, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto - a parziale modifica del decreto 26 luglio 1991 citato - una proroga dei termini per l'ultimazione delle opere per l'adeguamento ambientale della suddetta centrale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse dalle riunioni del Gruppo di Lavoro, costituito ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'accordo interministeriale 24 giugno 1989 sopra richiamato, in particolare della riunione tenuta il 25 febbraio 1993 alla quale ha partecipato anche un rappresentante della Regione Calabria-Assessorato Ambiente e della riunione conclusiva in data 13 ottobre 1994;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di concedere detta proroga per consentire all'ENEL S.p.A. di completare le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio del Comune di Rossano;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica del decreto 26 luglio 1991 citato in premessa, concernente il risanamento ambientale della centrale termoelettrica dell'ENEL S.p.A. sita nel territorio del Comune di Rossano, Provincia di Cosenza, i punti 2) e 3) dell'articolo 2 sono così sostituiti:

- 2) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni:

SO ₂	≤ 400 mg/Nm ³
NO _x	≤ 200 mg/Nm ³
Polveri	≤ 50 mg/Nm ³

I limiti sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di ossigeno di riferimento pari al 3% per olio combustibile e gas naturale.

Gli impianti di denitrificazione e captazione delle polveri dovranno entrare in funzione per due sezioni entro il 31 dicembre 1996 e per le restanti sezioni entro il 31 dicembre 1997; da dette date devono altresì essere rispettati i limiti alle emissioni in atmosfera degli ossidi di azoto e delle polveri.

Per gli ossidi di zolfo il limite deve essere rispettato per due sezioni entro il 31 dicembre 1996 e per le restanti sezioni entro il 31 dicembre 1997. Nel periodo transitorio e sino al 31 dicembre 1996 deve essere rispettato il limite di 2000 mg/Nm³, quale valore medio annuo riferito all'intera centrale; da detta ultima data e sino al 31 dicembre 1997 per le due sezioni ancora da risanare deve essere rispettato il limite di 2000 mg/Nm³, quale valore medio annuo complessivo;

- 3) I limiti alle emissioni, di cui ai punti 1) e 2) si intendono rispettati quando, se non altrimenti specificato, nessun valore medio mensile riferito alle ore di effettivo funzionamento superi i valori limite di emissione.

Roma, li **5** 1 DIC. 1994

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti

1994
3
2.11.94
S. P. M. A.

[Handwritten mark]